

ELOGIO DEL GIUDICE ONORARIO SCRITTO DA UN GIUDICE TOGATO

Luigi Fadiga

Il 20 luglio di quest'anno i giudici onorari compiranno 70 anni. E' un compleanno importante, nella vita di una persona. Suscita ricordi e costringe a bilanci. Non si può passare sotto silenzio; bisogna festeggiarlo. Da vecchio giudice togato che con loro ha condiviso quarant'anni di lavoro, proverò a farlo con questo mio elogio molto sentito e molto sincero.

1. La nascita.

I giudici onorari sono nati nel 1934, con l'articolo 2 del regio decreto legge nr. 1404, lo stesso articolo che istituiva il tribunale per i minorenni e ne fissava la composizione. Sono dunque coetanei dei giudici togati: anzi, sono i loro fratelli gemelli, e sono cresciuti insieme. E, come tra fratelli gemelli cresciuti insieme, tra giudici onorari e giudici togati intercorrono legami profondi. Ciascuno ha influito sull'evoluzione dell'altro. I giudici minorili non sarebbero quello che sono se non ci fossero stati, accanto a loro, i giudici onorari. Di questo dobbiamo essere coscienti e riconoscenti, perché è il loro primo grande merito. Ma, prima di continuare con i meriti, vale la pena ripercorrerne la storia.

Appena nato, il giudice onorario era uno ed era maschio. Stabiliva infatti l'art. 2 del regio decreto 20 luglio 1934 n. 1404 che il tribunale per i minorenni era "composto da un magistrato, avente grado di consigliere di corte d'appello, che lo presiede, da un magistrato avente grado di giudice, e da un cittadino benemerito dell'assistenza sociale, scelto fra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia". Di conseguenza, il collegio giudicante minorile era formato da tre giudici e non, come oggi, da quattro, e tutti e tre dovevano essere uomini: non era ancora consentito infatti l'ingresso delle donne in magistratura.

Va subito notata la posizione minoritaria del giudice onorario nel collegio giudicante: uno su tre in tribunale, addirittura uno su cinque in corte d'appello, dove a quell'epoca il collegio giudicante era formato da cinque giudici. Malgrado ciò, il legislatore attribuisce alla figura del giudice onorario un ruolo determinante: quello cioè di legittimare sul piano formale la specializzazione del tribunale per i minorenni. A quell'epoca, nessuna formazione specifica è prevista infatti per il presidente e per i giudici togati di quell'organo, e nessuna pianta organica. I giudici sono quelli del tribunale ordinario, di cui il tribunale per i minorenni è poco più di una sezione.

Vanno anche notate le competenze tecniche richieste originariamente ai giudici onorari insieme al requisito della benemerita nell'assistenza sociale: biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia, quattro aree scientifiche indicate nella Relazione al Re del guardasigilli De Francisci come quelle "che più direttamente ed efficacemente concorrono alla identificazione della personalità del minore e alla indicazione dei mezzi migliori per educarla."

La nomina era fatta con decreto reale, su proposta del ministro guardasigilli; la durata dell'incarico era come oggi di un triennio e come oggi poteva esservi riconferma. Diversamente da oggi invece, la funzione era gratuita (art. 6 r.d.l. citato).

2. Le riforme degli anni '50.

La prima fase di crescita si verifica a metà degli anni Cinquanta, con l'importante riforma della competenza rieducativa del tribunale per i minorenni, attuata con la legge nr. 888 del 1956, che introduce la misura rieducativa dell'affidamento al servizio sociale del minore "irregolare per condotta o carattere". Quando il tribunale è chiesta l'applicazione di tale misura, uno dei suoi componenti (e quindi anche un giudice onorario) a ciò designato dal presidente, esplica approfondite indagini sulla personalità del minore, impartisce prescrizioni e direttive, e segue l'andamento della misura, detta anche libertà assistita (artt. 25 n. 1 e 27 r.d.l. 1934 n. 1404, come modif. dalla legge 888/1955). E' da notare che, a norma dell'art. 26 u.c., la stessa misura può essere disposta anche "quando il minore si trovi nella condizione prevista dall'art. 333 del codice civile": quando cioè si verta in tema di competenza civile del TM (limitazioni della potestà per condotta pregiudizievole dei genitori) e non di competenza rieducativa. In tal modo, vengono per la prima volta attribuite ai giudici onorari funzioni monocratiche e non collegiali.

Altre importanti novità segnano in quegli anni la figura del giudice onorario. In primo luogo, alle quattro aree scientifiche originarie viene aggiunta la psicologia. Secondariamente, al giudice onorario uomo viene affiancato un giudice onorario donna. Ed ecco un altro merito della categoria: è questa infatti la prima volta in Italia che le donne esercitano funzioni giurisdizionali ed entrano, sia pure in sordina, nella magistratura. Come conseguenza dell'introduzione del giudice onorario donna, la posizione dei giudici onorari all'interno del collegio giudicante non è più minoritaria ma paritaria: due togati e due onorari. Fa eccezione la corte d'appello, dove tuttavia il rapporto migliora, passando da uno su cinque a due su cinque.

Infine, la funzione del giudice onorario non è più gratuita. Nel 1948 (d. lgs. 23.4.1948 n. 666) viene loro riconosciuta un'indennità "per ogni giorno in cui esercitano le loro funzioni". Poco più di una cifra simbolica, ma quello che conta è il principio. Nel 1957, in concomitanza con le riforme di cui ho detto e con i nuovi compiti loro assegnati, il trattamento economico dei giudici onorari viene "agganciato" a quello dei giurati delle corti d'assise. Infatti, con l'art. 1 della legge 12.10.1957 n. 978 vengono riconosciute ai giudici onorari minorili "le indennità stabilite per i giudici popolari di corti d'assise d'appello": vale a dire, quelle previste dall'art. 36 della legge 10.4.1951 n. 287, sul riordinamento dei giudizi di assise.

3. Gli anni '70 e la riforma dell'adozione.

La legge sull'adozione speciale del 1967, e, più ancora, quella del 1983, segnano una battuta d'arresto nell'evoluzione del ruolo del giudice onorario e, in certa misura, un'inversione di tendenza. Le ragioni sono molteplici. Vi è in primo luogo la crisi della c.d. ideologia rieducativa, travolta dai movimenti contestativi del '68 e del '77: con la conseguenza che lo spazio di operatività e di sperimentazione assicurato ai giudici onorari dalla riforma del 1955 rimane inutilizzato. Ma vi è soprattutto la nuova legge sull'adozione (1967), che apre nuove aree di competenza per la giustizia minorile e introduce la figura del giudice delegato. Il giudice delegato è necessariamente togato, è monocratico, ed è dotato di rilevanti poteri di impulso e di decisione. Ciò produce un forte bisogno formativo nei giudici togati, che finalmente si aprono alla specializzazione ed al rapporto con i servizi locali.

L'importanza della legge sull'adozione speciale è così rilevante, che qualcuno ha parlato di seconda nascita della giustizia minorile italiana: ed in effetti la prospettiva aperta dal legislatore del 1967 è tutta diversa da quella del 1934, e non solo per ragioni cronologiche. Vi traspare infatti l'influsso del sistema francese, dove il giudice minorile è monocratico, togato e specializzato, e dove la presenza dei

giudici onorari (*assesseurs*) è limitata ad alcune fasi della procedura. Quasi nello stesso tempo (1971), e in consonanza con i principi ispiratori della riforma del 1967, viene finalmente determinata con legge la pianta organica dei magistrati minorili, in precedenza assegnati ai tribunali per i minorenni in maniera casuale e del tutto precaria.

Tutto questo sposta l'attenzione sull'importanza di un giudice togato specializzato, e pone alquanto in ombra la figura del giudice onorario, o per lo meno sembra renderne meno necessario il ruolo. D'altro lato però, le nuove competenze derivanti dalla normativa sull'adozione gravano i tribunali per i minorenni di una mole di lavoro impossibile da fronteggiare con le risorse ordinarie. Il controllo degli elenchi dei minori ricoverati in istituto, l'istruttoria delle domande di adozione, il collegamento con i servizi sociali territoriali, sono soltanto alcuni dei nuovi compiti. Ben presto, nei tribunali per i minorenni più attivi e sensibili i giudici onorari vengono coinvolti in queste attività di carattere più generale, meno legate direttamente al caso singolo e all'attività giurisdizionale in senso stretto.

Il loro ruolo sembra in ripresa, ma non di rado in una direzione assai diversa da quella originaria e per certi versi assai rischiosa. Infatti, a causa dell'ampliamento di competenze del tribunale per i minorenni e delle pregnanti funzioni del nuovo giudice delegato, al giudice onorario vengono talora assegnati ruoli impropri e riduttivi, che spaziano da quello minimo di segretario del giudice o del presidente a quello intermedio di segretariato sociale, sino a quello – più gratificante ma ambiguo – di cripto-consulente tecnico. Il pericolo di snaturarne la funzione è evidente, ma sembra che nessuno voglia accorgersene.

4. Gli anni '80 e il nuovo processo penale minorile.

Una ripresa effettiva e sostanziale del ruolo del giudice onorario si verifica invece con la riforma del processo penale minorile. Si tratta di disegnare nuovi organi giudicanti, nello spazio angusto ma stimolante offerto alla giustizia minorile dalla legge delega del 1987. Tra questi organi, il giudice dell'udienza preliminare (GUP) è quello che sembra più ricco di prospettive. Ma nella commissione ministeriale incaricata di redigere il progetto si verifica subito una grave spaccatura. C'è chi vuole un GUP minorile monocratico e togato, e chi invece rifiuta con fermezza questa ipotesi considerando indispensabile anche in quella fase processuale la presenza del giudice onorario.

In realtà, se a prima vista un GUP minorile monocratico e togato sembra volersi appiattare sul modello del GUP degli adulti, a ben vedere esso proseguirebbe la positiva esperienza del giudice delegato nel procedimento di adottabilità: vale a dire quella di un giudice togato monocratico e specializzato. Ma prevale la tesi opposta, che afferma la necessità del giudice onorario anche in questa fase. E nasce così il GUP minorile, non monocratico ma collegiale, composto da un giudice togato e da due giudici onorari, e dunque, per la prima volta, con maggioranza onoraria. La nuova composizione dà ottima prova, cosicché può dirsi che, nel campo penale, il vengono aperte al giudice onorario prospettive ancora più stimolanti (come la messa alla prova e la mediazione) di quelle a suo tempo offertegli dalle norme, peraltro mai espressamente abrogate, sulla c.d. competenza rieducativa.

5. Gli anni '90: la famiglia di fatto.

Gli anni novanta segnano un momento difficile nella vita del giudice onorario. Mi pare che siano due i motivi principali. Vediamo il primo.

Nel campo della competenza civile, il mutamento dei modelli familiari che si verifica tra gli anni ottanta e i novanta ha ripercussioni profonde nel campo della giustizia minorile. Il tribunale per i minorenni, un tempo tribunale degli emarginati, comincia a doversi occupare di fasce sociali inconsuete: quelle medioborghesi. Ciò accade principalmente per l'aumento delle famiglie di fatto, e per i conseguenti problemi di conflittualità e di affidamento del figlio all'uno o all'altro genitore naturale. E accade anche, in minor misura, nel procedimento di adozione. Gli avvocati, fino a quel momento pressoché assenti dalle aule di giustizia minorile (ricordo la fatica per trovare un difensore d'ufficio alle udienze penali!), compaiono con frequenza sempre maggiore, e con aspettative processuali modellate sui procedimenti di separazione e divorzio di competenza del tribunale ordinario. La presenza e il ruolo dei servizi sociali sono considerati non di rado come un'intrusione inaccettabile dai genitori in conflitto, e sono visti con fastidio dagli avvocati meno sensibili e meno preparati. D'altra parte, si deve riconoscere che l'esigenza di procedere col rigoroso rispetto delle fondamentali garanzie processuali e dei principi del contraddittorio sfugge a troppi giudici togati, abituati a procedure molto sbrigative ed informali. Per di più, la mole di lavoro e il ridotto numero di giudici togati induce a ricorrere all'aiuto dei giudici onorari anche nell'attività istruttoria: e il fenomeno è così rilevante che lo stesso Consiglio Superiore finirà per riconoscerlo e per regolamentarlo con una circolare del

La novità (della quale non di rado si è fatto cattivo uso) è mal vista dall'avvocatura, che vuole avere come interlocutore il giudice togato e non invece un giudice onorario digiuno di diritto. Peggio che mai se il giudice onorario proviene dai servizi locali: poiché allora è la stessa neutralità del giudice che si crede messa in discussione. Tutto ciò determina nell'avvocatura forti critiche nei confronti della magistratura minorile, che giungono fino a posizioni radicali di aperto rifiuto, con proposta della sua abolizione. Sono critiche solo in minima parte giustificate. Per il resto, per la massima parte, sono critiche dettate dalla mancanza di specializzazione e di formazione specifica degli avvocati.

6. Gli anni '90: gli altri giudici onorari.

Nello stesso arco di tempo si verifica in Italia un'altra novità: la riforma del processo civile e l'introduzione del giudice di pace. E' il primo passo dell'apertura della giustizia ordinaria alla magistratura onoraria, intesa come magistratura non di carriera. Questo cammino proseguirà ininterrotto per tutto il decennio, fino a comprendere alcune decine di migliaia di magistrati onorari, senza i quali sarebbe la paralisi.

Giudice di pace, giudice onorario di tribunale, viceprocuratore onorario, sono figure diverse dal giudice onorario minorile. Essi infatti non sono specializzati in discipline metagiuridiche, né sono nati per portare quel contributo di scienze e di esperienze ritenuto indispensabile dal legislatore del 1934 per giudicare un minore. Sono nati per fronteggiare la crisi della giustizia civile, e quindi per svolgere in forme semplificate un ruolo identico a quello del magistrato ordinario, nei procedimenti civili di ridotta incidenza economica sulle parti in causa. Quelle che a loro si richiedono sono conoscenze giuridiche: le stesse, in sostanza, del magistrato di carriera.

Apparentemente perciò, quella riforma non tocca la figura del giudice onorario minorile. Tuttavia sarebbe sbagliato ignorarla, per il successo del fenomeno, per le sue dimensioni, e per i suoi possibili riflessi sul ruolo del giudice onorario minorile. Da un lato infatti può produrre effetti di appiattimento e di snaturamento di

quel ruolo, come certi segnali relativi ai criteri di liquidazione delle indennità lasciano purtroppo già intravedere. Dall'altro invece può rappresentare uno stimolo per pensare a forme nuove di magistratura onoraria minorile, che, facendo tesoro delle esperienze passate e costruendo su quel fondamento, apra nuove prospettive a una figura che per settanta anni è stata parte integrante della magistratura minorile e che in questo lungo periodo ha accumulato una imponente serie di meriti, dei quali è venuto il momento di parlare.

7. L'elogio.

I giudici onorari ci hanno vaccinato contro le malattie professionali del giudice, ricordandoci che il diritto non viene prima dell'uomo e che i soli codici non bastano per fare un buon giudice.

Ci hanno aperto altri orizzonti culturali, e ci hanno abituato a lavorare insieme a professionalità diverse dalla nostra, nel rispetto reciproco e nella consapevolezza che ciascuno ha bisogno dell'altro. Hanno creato un raccordo tra il giudice e la società civile, tra il giudice e il mondo della cultura.

Ci hanno insegnato l'importanza dell'ascolto e della comunicazione; il linguaggio per dialogare con i servizi e con i giovani, e per capirne un po' meglio i problemi; la differenza tra autorità e autorevolezza; l'importanza di farci accettare e di non imporci a priori.

Ci hanno mantenuto il cervello in esercizio, ci hanno impedito di diventare dei giudici burocrati: e dunque ci hanno aiutato a restare giovani;

Ci hanno dato, gratuitamente, una formazione e una specializzazione (oggi si dice "una professionalità"), quando a queste cose nessuno – né al Ministero né al Consiglio – nemmeno pensava e nessuno sapeva cosa fossero.

Ci hanno resi diversi, noi che ogni giorno dobbiamo occuparci di diversi. Senza di loro, non saremmo quello che siamo. E ci hanno aiutato a tenere in piedi la baracca. Solo centottanta sono i giudici minorili togati in tutta Italia. Senza i giudici onorari, i tribunali per i minorenni dovrebbero chiudere entro ventiquattr'ore.

8. I punti critici.

Sono molto convinto di quello che ho detto. E' una convinzione frutto di quarant'anni passati insieme ai giudici onorari, ed è una convinzione che mi fa provare per loro una profonda gratitudine. E allora penso di avere il diritto di essere altrettanto sincero nel ricordare alcuni punti critici del loro ruolo, che possono nuocere alla categoria e dare spazio a chi la critica o la vuole sopprimere. Devo però premettere che buona parte di quanto dirò va attribuito alla responsabilità dei giudici togati (o meglio: dei capi degli uffici minorili), e solo in modo residuale a quella dei giudici onorari.

Il primo aspetto che non mi piace è il giudice onorario "segretario del giudice" (o del presidente...). So bene che per noi togati la tentazione è forte: il presidente (e tanto meno il giudice) non hanno segretari, pur avendone grandissimo bisogno; i giudici onorari (alcuni giudici onorari) si sentono gratificati dalla proposta e dalla vicinanza al potere, e accettano ben volentieri. Ma questo ne svilisce il ruolo e ne mortifica la professionalità. Chi l'ha fatto, chi lo fa, da entrambe le parti sbaglia, e danneggia la categoria.

Un'altra figura critica di giudice onorario è la moglie del VIP: voglio dire quella gentile signora, di solito insegnante in pensione, che vuole dedicarsi ad attività socialmente utili, e chiede al marito importante di far pressioni su chi di dovere per essere nominata giudice onorario. Ma qui la colpa è da una parte sola: quella di chi dà

ascolto alla raccomandazione, mostrando di non aver capito o di non conoscere l'importanza del giudice onorario e la delicatezza del suo ruolo.

La terza figura critica è quella del giudice onorario a vita: e qui le colpe vanno divise a metà. Nove anni (tre trienni) di permanenza in un tribunale sono più che sufficienti. Giustamente, il Consiglio Superiore comincia ad esigere che anche i giudici togati, dopo un periodo analogo, debbano mutare sede o funzioni. E' vero che perdere certe collaborazioni è difficile, ma in nove anni c'è tutto il tempo per pensare ai ricambi. Ed inoltre, non è giusto che il giudice onorario tenga per sé l'esperienza fatta, e non è giusto che sia impedito ad altri di farne una uguale. Altrimenti, l'osmosi fra giudice minorile e società finisce, e viene meno una non secondaria ragione d'essere del giudice onorario.

Vi sono poi alcuni nodi critici che riguardano il modo di essere del giudice onorario. Ne ricordo alcuni. Il primo è quando il giudice onorario tace, o quando acconsente troppo. In camera di consiglio si è tutti uguali, e il giudice onorario deve essere capace di dire la sua opinione con franchezza, discutendone alla pari con gli altri giudici e sostenendo le proprie ragioni anche se minoritarie ed anche se manifestamente sgradite al presidente. Il giudice onorario che tace (o acconsente) è un giudice onorario inutile.

L'altro nodo è quando il giudice onorario "non vuole giudicare", e preferisce svolgere un ruolo improprio di consulente tecnico, sfuggendo alla decisione e cercando di dare soltanto dei pareri. In tal modo, si viene a creare una dannosa ambiguità di ruoli, del tutto inaccettabile sul piano delle garanzie processuali. La funzione del giudice onorario non è di dare pareri, ma di decidere, di dare sentenze: funzione antipatica, ma necessaria. Naturalmente, la sua sentenza sarà data in base agli strumenti culturali o esperienziali di cui è fornito: ma è proprio questo che la legge vuole da lui.

Questi due nodi critici dipendono in massima parte dal giudice onorario, ed è quasi tutta sua la responsabilità se si verificano. Ma vi sono altre criticità, che dipendono principalmente da lacune normative o da errori dell'amministrazione giudiziaria, a cui si è cercato di sopperire in maniera sbagliata. E qui la responsabilità è dei giudici togati. E' importante metterle in luce, per i riflessi negativi che hanno prodotto e ancora producono.

La più grave, è il numero eccessivo di giudici onorari. Le circolari del Consiglio Superiore lo fissano ora in tre giudici onorari per ogni giudice togato, con possibilità di aumento su richiesta motivata. La sproporzione è evidente, è sintomatica di una anomalia, ed è stata fonte di molte conseguenze negative.

In primo luogo essa ha contribuito a tenere in ombra un problema gravissimo: quello dell'insufficiente numero dei giudici togati. Come ho detto, questi ultimi sono appena centottanta in tutta Italia, ed è impensabile che possano da soli fronteggiare la massa di lavoro che si riversa ogni giorno sui tribunali minorili. Ed allora, il giudice onorario viene utilizzato come se fosse un giudice togato. Gli si delegano anche le istruttorie civili dove gli aspetti giuridici sono prevalenti, lasciandogli per di più l'onere della verbalizzazione. Lo si incarica di sentire la coppia in contesa per l'affidamento del figlio, oppure il genitore dal quale il figlio è stato allontanato. Il CSM limita la possibilità di delega ai casi e alle materie "congrue" con la sua specializzazione professionale: ma sappiamo tutti cosa avviene nella prassi dei tribunali. Le necessità quotidiane hanno fatto presto superare quella sottile linea di confine, e i giudici onorari sono ora impiegati in molti tribunali in tutto l'arco delle istruttorie civili.

Ciò determina un ulteriore effetto negativo: la tendenza di molti giudici togati a delegare le attività istruttorie scomode, al fine di evitare, nella materie civili ed amministrative, i momenti procedurali più tipici del giudice minorile. Il colloquio con l'adolescente deviante, l'audizione dei genitori in crisi, l'incontro con gli operatori che si occupano di un caso di incapacità genitoriale, richiedono nel giudice togato preparazione, professionalità, impegno. Troppo grande è la tentazione di delegare il giudice onorario, con la scusa delle sue competenze tecniche: ed è quello che troppo spesso avviene. In tal modo, il giudice togato si trasforma in una specie di gestore di un gruppetto di giudici onorari, e sono questi ultimi a tenere i contatti con l'esterno.

Le conseguenze sono gravi: errori procedurali; proteste degli avvocati; attriti con i servizi sociali; e – soprattutto – progressiva perdita di professionalità del giudice minorile. E questo è paradossale, se si pensa al contributo che i giudici onorari hanno sempre dato alla sua formazione.

9. Un bilancio, qualche proposta.

Mi si chiederà ora di fare un bilancio, e non sfuggo a questo dovere. Il bilancio è nettamente positivo. Abbiamo un grande debito nei loro confronti. Ma dagli anni cinquanta, dagli anni settanta, il tempo passato è molto: sono trascorse due generazioni, e i tribunali per i minorenni devono rinnovarsi. Con loro, deve rinnovarsi la funzione del giudice onorario, destinata altrimenti a scomparire sotto il tiro incrociato degli avvocati e dell'attuale ministro della giustizia.

Ci sono diverse opzioni possibili, sulle quali è tempo di aprire la discussione: che non potrà ignorare i grandi passi avanti che il giudice togato sta facendo sul piano della formazione, né i fermenti in atto nell'avvocatura specializzata in diritto di famiglia e dei minori.

L'opzione più riduttiva e forse inutile è quella di inserirli minoritariamente nelle future sezioni specializzate dei tribunali ordinari, così come si è cercato di ottenere contrastando il noto disegno di legge ministeriale che ne voleva la soppressione, bocciato dalla Camera ma riproposto al Senato. Se accolta, la richiesta darebbe gli effetti già da tempo sperimentati nelle sezioni per i minorenni delle corti d'appello, dove i giudici onorari svolgono un ruolo spesso insignificante e quindi inutile.

Ma se il settore minorile deve essere – o tornare ad essere – un settore di sperimentazione, un settore laboratorio, altre strade possono essere percorse.

Si può pensare a un maggiore impiego anche monocratico del giudice onorario nel campo penale, sia per quanto riguarda la *probation* processuale (ancora poco utilizzata), sia per quanto riguarda i reati più lievi (come già accade col giudice di pace). E si può pensare a un impiego monocratico, non solo istruttorio ma anche decisionale, in quelle forme di interventi civili rafforzati che alcuni progetti di riforma avevano ipotizzato per i minori non imputabili, allo scopo di prevenire ed arginare le ricorrenti tentazioni di abbassamento dell'età imputabile. Nel settore civile propriamente detto, occorre invece avere il coraggio di dire che certe istruttorie monocratiche devono essere fatte dal giudice togato e solo da quello, riservando al momento della collegialità la presenza (minoritaria o maggioritaria, a seconda delle materie) del giudice onorario. Se poi si dovesse arrivare alle sezioni specializzate per la famiglia nei tribunali, occorre riconoscere che la presenza del giudice onorario nei procedimenti di separazione e divorzio potrebbe essere opportuna solo in presenza di figli minori: altrimenti, la prevalenza di questioni patrimoniali la renderebbe inutile.

Se i giudici togati sono insufficienti, lo si dica forte e si chiedano i necessari ampliamenti di organico: ma non si ricorra alla scappatoia di nominare più giudici

onorari, perché il rimedio sarebbe peggiore del male. Così com'è, senza una legge organica che ne disciplini il ruolo e la funzione, la figura del giudice onorario minorile rischia di scomparire: e con lei scomparirebbe la stessa giustizia minorile italiana, con la perdita di un grande patrimonio di idee e di elaborazione giuridica e culturale.

Sono tutti punti discutibili: ma a mio parere è ora che la discussione abbia inizio.